



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1604

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive ad Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per l'attuazione dell'intervento a sostegno degli studenti con gravissime disabilità e degli interventi previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n.9; assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno accademico 2025/2026 per Euro 681.617,47 e altre disposizioni.

Il giorno **24 Ottobre 2025** ad ore **13:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”* disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento *“rivolti a favorire il più largo accesso all’istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi”* e stabilisce che tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari (in primis servizi di mensa, servizi abitativi ed assegni e borse di studio) siano erogati da Opera Universitaria di Trento, ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006.

L’articolo 14 della l.p. 9/1991 demanda alla Giunta provinciale il compito di stabilire gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi ai quali il Consiglio di amministrazione dell’ente deve attenersi per l’organizzazione e la gestione dei medesimi. Nell’organizzazione degli interventi sono comprese iniziative specifiche di sostegno a favore di studenti con disabilità.

Con il presente provvedimento si definiscono gli indirizzi generali e i criteri per dare attuazione all’intervento a sostegno agli studenti/alle studentesse con disabilità gravissima introdotto dall’art. 15 bis del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 recante misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere b), d), e), f) del decreto interministeriale 26 settembre 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e altri ministeri.

Al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un fondo finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi. Con successivi Decreti ministeriali (D.M. 27 settembre 2024, n. 1604 e D.M. 17 luglio 2025 n. 455) sono stati precisati i requisiti di accesso e il contributo è stato quantificato in euro 10.000,00 per l’anno accademico di riferimento.

La Provincia autonoma di Trento, che non accede al fondo costituito a livello nazionale, ha deciso di attivare questa misura dall’a.a. 2025/2026 con risorse proprie, avvalendosi di Opera universitaria per la concessione ed erogazione del beneficio sulla base degli indirizzi generali e i criteri di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, che riprendono i criteri fissati a livello nazionale.

Oltre agli interventi specifici del diritto allo studio, l’art. 23 della l.p. n. 9/1991 individua ulteriori interventi volti a favorire l’accesso a percorsi di studio di tipo terziario da parte degli studenti / studentesse residenti in provincia di Trento che la Provincia può delegare ad Opera universitaria ed in specifico:

- erogazione di borse di studio *“a favore di studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario nonché a corsi di diploma di specializzazione o a corsi di perfezionamento”* (comma 1 dell’art. 23 della l.p. 9/1991);
- erogazione di borse di studio *“a favore di studenti residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso università straniere, nonché a studenti iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) per trasferimento della residenza da un comune della provincia successivamente all’iscrizione ai predetti corsi”* (comma 2 dell’art. 23 della l.p. 9/1991);
- concessione di un contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie (comma 3 ter dell’art. 23 della l.p. 9/1991).

Il comma 3 dell'art. 23 della l.p. n. 9/91, prevede che la Giunta provinciale, al fine dell'attuazione dei commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto stabilito dall'Opera Universitaria per l'erogazione delle borse di studio agli studenti fuori sede iscritti all'Università di Trento, determini:

- a) *i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio;*
- b) *i requisiti di reddito e di merito dei richiedenti;*
- c) *l'entità delle borse di studio, che non sono cumulabili con altre prestazioni finanziarie concesse da enti o da istituti pubblici o privati;*
- d) *le modalità di erogazione delle borse di studio;*

Pertanto, nel tempo sono state impartite specifiche direttive ad Opera universitaria ed assegnate le risorse necessarie per questa specifica tipologia di borse; da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 del 25 ottobre 2024, sono state approvate le direttive valevoli a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.

Analogamente, per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 3 ter dell'art. 23 della l.p. 9/1991, la Giunta provinciale ha attivato l'intervento denominato "contributo per il sostegno agli studi post-diploma (PAC)" a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (deliberazione n. 1923 del 2 novembre 2016) e lo ha delegato ad Opera universitaria con deliberazione n. 1927 del 28 ottobre 2022 a decorrere dall'anno accademico 2022/2023; da ultimo, con deliberazione n. 1693 del 25 ottobre 2024 sono state approvate le direttive per l'anno accademico 2024/2025.

Si rende ora necessario aggiornare le direttive sia per le "borse art. 23" (art. 23 comma 1 e 2) sia per i "contributi per il sostegno agli studi post-diploma (PAC)" (art. 23 comma 3 ter) come riportato negli allegati 2 e 3 del presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale, al fine di dare indicazioni in merito alla gestione degli studenti iscritti al "semestre filtro" ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 (studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria).

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione delle seguenti direttive:

- direttive a Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per la realizzazione dell'intervento previsto dall'art. 14, comma 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 per il sostegno di studentesse e studenti universitari con disabilità gravissima, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- direttive a Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 23, comma 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (borse di studio residenti in provincia di Trento che studiano fuori provincia di Trento) allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le direttive approvate con deliberazione n. 1692/2024;
- direttive ad Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 23, comma 3ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (concessione di contributi per il sostegno agli studi post-diploma) allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le direttive approvate con deliberazione n. 1693/2024;

Inoltre, con il presente provvedimento si propone l'assegnazione ad Opera universitaria delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi in oggetto per complessivi euro 681.617,47 e precisamente:

- euro 120.000,00 per il finanziamento del bando a.a. 2025/2026 (allegato 1) per la concessione dei contributi a sostegno di studentesse e studenti universitari con disabilità gravissima, impegnati sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2025 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 del 5 settembre 2025 (n. impegno 356899-001);
- euro 407.941,00 per il finanziamento del bando a.a. 2025/2026 (allegato 2) per la concessione delle "borse di studio residenti in provincia di Trento che studiano fuori provincia di Trento" e

delle eventuali spese di diffusione, di cui euro 252.814,00 disponibili sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2025 da impegnare con il presente provvedimento, euro 113.106,50 impegnati sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2022 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1928 del 28 ottobre 2022 (n. impegno 292359-001) ed euro 42.020,50 impegnati sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2023 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 di data 20 ottobre 2023 (n. impegno 314889-001), risorse che risultano disponibili sulla base del prospetto 2 allegato al "Bilancio d'esercizio 2024" dell'Opera universitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 di data 18 aprile 2025 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 759 del 30 maggio 2025, che attesta tale importo, pari complessivamente ad euro 155.127,00 come somma non utilizzata sui precedenti bandi e da utilizzare per il bando 2025/2026;

- euro 153.676,47 per il finanziamento del bando a.a. 2025/2026 (allegato 3) per la concessione dei "contributi per il sostegno agli studi post-diploma" e delle eventuali spese di diffusione, di cui euro 23.962,96 impegnati sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2023 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1927 di data 28 ottobre 2022 (n. impegno 292124-001), ed euro 129.713,51 impegnati sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2024 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1977 di data 20 ottobre 2023 (n. impegno 315090-001), risorse che risultano disponibili sulla base del prospetto 4 allegato al "Bilancio d'esercizio 2024" dell'Opera universitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 di data 18 aprile 2025 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 759 del 30 maggio 2025, che attesta tale importo, pari complessivamente ad euro 153.676,47 come somma non utilizzata sui precedenti bandi e da utilizzare per il bando 2025/2026;

Si precisa, come stabilito nelle direttive di cui agli allegati 1, 2 e 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che nel caso si rendano disponibili sul bilancio provinciale ulteriori risorse finanziarie e vi siano domande ammesse in graduatoria ma non finanziate, il budget assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti della Giunta provinciale al fine di garantire l'erogazione del maggior numero di borse/contributi possibile, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Analogamente, il budget assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti qualora dal bilancio consuntivo annuale dell'ente risultino risorse non utilizzate rispetto a precedenti assegnazioni per il medesimo intervento.

Proseguendo, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale degli atti inerenti l'acquisto di beni immobili ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della l.p. 9/1991, con nota di data 26 settembre 2025, prot. n. 752945 Opera universitaria ha trasmesso la deliberazione n. 18, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria in data 19 settembre 2025 avente per oggetto *"Presa d'atto della deliberazione condominiale di acquisto della quota di cinquantasei/duemillesimi indivisi di un garage a piano terra (sub. 6, p.m. 6 ,p. ed. 3010/6 graffato con sub. 6, p.m. 6 ,p. ed. 3010/7, cc Trento) in via Gorizia n. 61 a Trento destinato a locale di ricovero dei rifiuti urbani condominiali del "Condominio 2000"*. Opera universitaria è proprietaria di un appartamento in un condominio denominato "Condominio 2000" in via Gorizia n. 61, Trento. L'assemblea condominiale ha deciso l'acquisto di un garage da destinare all'allocazione dei rifiuti condominiali e la quota a carico dell'ente è di cinquantasei/duemillesimi indivisi per un corrispettivo pari a 700,00 euro. La deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 18 del 19 settembre 2025, preso atto della deliberazione condominiale, autorizza l'acquisto della suddetta quota del garage e la sottoscrizione da parte del Presidente di Opera dell'atto notarile di compravendita.

Considerate le motivazioni sottostanti l'acquisto della suddetta quota di garage e l'entità della spesa a carico di Opera universitaria che trova copertura nell'ambito delle assegnazioni ordinarie disposte a favore dell'ente con deliberazione n. 216 di data 21 febbraio 2025, con il presente provvedimento

si propone l'approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n. 18 di data 19 settembre 2025.

Infine, si precisa che:

- nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente- e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- il responsabile del procedimento è il dott. Walter Viola, dirigente generale dell'UMST resilienza abitativa, sostenibilità e assegno unico, domicilio digitale umst.resilienza@pec.provincia.tn.it;

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore*";
- visto l'art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., che stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra soggetti pubblici;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, le direttive ad Opera Universitaria di Trento che trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per l'assegnazione dei contributi a sostegno di studentesse e studenti universitari con disabilità gravissima, come riportate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e ai sensi dell'articolo 23 commi 1, 2 e 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, le direttive ad Opera Universitaria di Trento che trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti universitari residenti in provincia di Trento e che si iscrivono in Atenei o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale o all'estero, come riportate nell'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le direttive approvate con propria deliberazione n. 1692 di data 25 ottobre 2024;
- 3) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e ai sensi dell'articolo 23 commi 3 ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, le direttive ad Opera Universitaria di Trento che trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per l'assegnazione dei contributi a sostegno degli studi post-diploma, come riportate nell'allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le direttive approvate con propria deliberazione n. 1693 di data 25 ottobre 2024;
- 4) di assegnare euro 681.617,47 all'Opera Universitaria di Trento, con sede in Trento, via della Malpensada n. 82/A, C.F. 80003390228, P. IVA 00453340226, per il finanziamento dei bandi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) per l'a.a. 2025/2026 precisando che trattasi di risorse a destinazione vincolata;

- 5) di far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad euro 681.617,47 in base all'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, come segue:
- ✓ per euro 120.000,00 con le risorse impegnate sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2025 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 del 5 settembre 2025 (n. impegno 356899-001) per la concessione dei contributi a sostegno di studentesse e studenti universitari con disabilità gravissima da sub-impegnare con questo provvedimento;
 - ✓ per euro 252.814,00 con le risorse disponibili sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2025 per il finanziamento del bando a.a. 2025/2026 per la concessione delle "borse di studio residenti in provincia di Trento che studiano fuori provincia di Trento" da impegnare con il presente provvedimento;
 - ✓ per euro 113.106,50 con le risorse impegnate sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2022 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1928 del 28 ottobre 2022 (n. impegno 292359-001) per il finanziamento del bando a.a. 2025/2026 per la concessione delle "borse di studio residenti in provincia di Trento che studiano fuori provincia di Trento" da sub-impegnare con questo provvedimento;
 - ✓ per euro 42.020,50 con le risorse impegnate sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2023 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 di data 20 ottobre 2023 (n. impegno 314889-001) per il finanziamento del bando a.a. 2025/2026 per la concessione delle "borse di studio residenti in provincia di Trento che studiano fuori provincia di Trento" da sub-impegnare con questo provvedimento;
 - ✓ per euro 23.962,96 con le risorse impegnate sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2023 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1927 di data 28 ottobre 2022 (n. impegno 292124-001) per la concessione dei "contributi per il sostegno agli studi post-diploma" da sub-impegnare con questo provvedimento;
 - ✓ per euro 129.713,51 con le risorse impegnate sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2024 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1977 di data 20 ottobre 2023 (n. impegno 315090-001) per la concessione dei "contributi per il sostegno agli studi post-diploma" da sub-impegnare con questo provvedimento;
- 6) di stabilire che gli importi assegnati con il presente provvedimento saranno liquidati su fabbisogno di cassa presentato dall'Ente secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 2333 di data 21 dicembre 2023;
- 7) di dare atto che le modalità di rendicontazione sono specificate nelle direttive riportate negli allegati 1), 2) e 3), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 8) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e secondo quanto disposto dall'art. 16 comma 2 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n. 18 di data 19 settembre 2025 avente per oggetto *"Presa d'atto della deliberazione condominiale di acquisto della quota di cinquantasei/duemillesimi indivisi di un garage a piano terra (sub. 6, p.m. 6 ,p. ed. 3010/6 graffato con sub. 6, p.m. 6 ,p. ed. 3010/7, cc trento) in via Gorizia n. 61 a Trento destinato a locale di ricovero dei rifiuti urbani condominiali del "Condominio 2000"*;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i. né è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012;
- 10) di rendere noto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 11) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Opera Universitaria di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 14:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Indirizzi per interventi a favore studenti con disabilità gravissime

002 Indirizzi per interventi a favore studenti che studiano fuori Provincia

003 Indirizzi per contributo a sostegno studi post-diploma (PAC)

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1)

Indirizzi generali e criteri per Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per la realizzazione dell'intervento per il sostegno di studentesse e studenti universitari con disabilità gravissima (concessione di contributi a favore di studenti con disabilità gravissime)

PREMESSE

L'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024), recante "*Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima*", dispone:

"1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie. ... omissis ..."

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con D.M. 27 settembre 2024, n. 1604 ha dato attuazione all'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, disciplinando le modalità e criteri di utilizzo del suddetto fondo, fissando l'ammontare degli importi erogabili, i requisiti per l'accesso al beneficio per l'a.a. 2024/2025. I medesimi criteri sono stati ripresi dal D.M. 17 luglio 2025 n. 455 per l'a.a. 2025/2026. L'intervento, volto a tutelare maggiormente il diritto allo studio degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima, si concretizza nell'erogazione di un contributo economico (attraverso un assegno di cura forfetario), destinato a contribuire alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

La Provincia autonoma di Trento, che non accede al suddetto fondo, ha deciso di attivare questa misura dall'a.a. 2025/2026 con risorse proprie, avvalendosi di Opera universitaria per la concessione ed erogazione del beneficio sulla base degli indirizzi generali e i criteri di seguito specificati a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.

1. DESTINATARI

I destinatari di questo specifico intervento sono le studentesse/gli studenti affetti da disabilità gravissima, intendendo con questo le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni di cui l'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e) e f) del decreto interministeriale del 26 settembre 2016 (Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e altri ministeri) e precisamente:

- dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7) (lettera b del decreto);
- con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B (lettera d del decreto);
- con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod (lettera e del decreto);
- con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore (lettera f del decreto).

Le condizioni di cui ai punti precedenti devono essere certificate dal soggetto competente ai sensi della normativa provinciale (o regionale per gli studenti non residenti in provincia di Trento) vigente in materia di non autosufficienza. L'autocertificazione non è ammessa per le certificazioni di carattere sanitario.

2. REQUISITI

Possono chiedere il contributo le studentesse o gli studenti affetti da disabilità gravissima come specificato al precedente punto 1 e che:

- sono iscritti nell'anno accademico di riferimento a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello presso Università o Istituti di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento;
- non abbiano posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie nei confronti di Opera universitaria o l'Ateneo/Istituto di iscrizione.

3. GRADUATORIA

Opera universitaria, raccolte le domande e valutata la loro ammissibilità, redige una graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e concede il contributo secondo l'ordine di graduatoria nel limite delle risorse assegnate dalla Provincia a tal fine.

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

La misura a sostegno degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima di cui al punto 1. consiste in un contributo in denaro (assegno di cura) forfetario di € 10.000,00 per l'anno accademico 2025-2026, a sostegno delle spese sostenute per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato, scelto dalla studentessa/ dal studente o dalla famiglia nei casi di necessità, documentata da regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2025 e luglio 2026.

Il contributo è compatibile con altri benefici o altre provvidenze già in godimento dalla studentessa o dallo studente, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi da altre Amministrazioni ed espressamente riferiti all'assistenza personale e qualificata funzionale alla frequenza didattica universitaria.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La procedura e le tempistiche per l'approvazione della graduatoria, la liquidazione del contributo e la verifica dei requisiti richiesti sono definiti nel bando emanato da Opera universitaria.

6. TEMPISTICA PER L'ADOZIONE DEL BANDO

Ai fini di garantire uniformità di trattamento a tutti gli studenti iscritti al medesimo anno accademico, il bando deve prevedere come termine massimo per la raccolta delle domande il 31 dicembre di ogni anno.

7. RISORSE

La Provincia assegna annualmente le risorse per il finanziamento del bando e delle eventuali spese di diffusione.

Il budget assegnato costituisce il limite entro cui possono essere assegnate le borse agli studenti inseriti nella graduatoria finale.

Nel caso si rendano disponibili sul bilancio provinciale ulteriori risorse finanziarie e vi siano domande ammesse in graduatoria ma non finanziate, il budget inizialmente assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti della Giunta provinciale al fine di garantire l'erogazione del maggior numero di borse possibile.

Analogamente, il budget assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti qualora dal bilancio consuntivo annuale dell'ente risultino risorse non utilizzate rispetto a precedenti assegnazioni per il medesimo intervento.

Le risorse assegnate sono liquidate ad Opera Universitaria su presentazione di fabbisogno di cassa. Opera universitaria deve dare specifica evidenza nel bilancio consuntivo annuale dell'attività svolta e degli oneri sostenuti per questo intervento, attraverso uno specifico prospetto riportante le entrate accertate e le spese sostenute. Le eventuali risorse non utilizzate possono essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi.

Inoltre, Opera universitaria invia una volta all'anno (in concomitanza con la trasmissione del conto consuntivo) un prospetto riportante l'elenco degli studenti beneficiari anonimizzato, con indicazione dell'Università/Istituto di grado universitario, del percorso di studi, anno di frequenza, importo della borsa erogato.

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente specificato con le presenti direttive, Opera Universitaria applicherà i principi ed i criteri utilizzati per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti all'Università di Trento, tenuto conto delle specificità di questo intervento.

Allegato 2)

Indirizzi generali e criteri per Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 23, comma 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (concessione di borse di studio a residenti in provincia di Trento che studiano fuori provincia di Trento)

PREMESSE

La Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, si avvale di Opera Universitaria per la concessione ed erogazione di borse di studio destinate a studenti/studentesse residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello, presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 della l.p. 9/1991 sono di seguito specificati gli indirizzi generali e i criteri a cui deve attenersi Opera universitaria per la predisposizione del Bando per la concessione delle borse di studio a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.

1. DESTINATARI

I destinatari di questo specifico intervento sono le studentesse e gli studenti che:

- sono residenti in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del bando; per le studentesse/gli studenti che si iscrivono a percorsi di studio universitario presso atenei all'estero sarà verificato che l'eventuale iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) per trasferimento della residenza da un comune della provincia di Trento sia successiva all'iscrizione ai predetti corsi e che prima di tale iscrizione sia soddisfatto il requisito della residenza in provincia di Trento per almeno tre anni;
- non hanno già compiuto il 35° anno di età al 1° gennaio dell'anno riportato nel bando di concorso;
- sono iscritti all'anno accademico di riferimento a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della provincia di Trento) o all'estero; per le studentesse/gli studenti iscritti al "semestre filtro" ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 presso l'Università degli Studi di Trento o altro ateneo, il requisito dell'iscrizione per la concessione della borsa di studio sarà verificato a seguito dell'effettiva iscrizione;
- sono in possesso dei requisiti di condizione economica e di merito di cui ai successivi punti 2 e 3;
- non sono risultati beneficiari di borse per lo studio universitario erogate da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni (pubblici o privati) anche estere o da altre Strutture provinciali. In particolare si precisa che lo studente idoneo e beneficiario di borsa di studio presso l'Ateneo di iscrizione non potrà rinunciare a tale borsa di studio in favore di quella concessa da Opera Universitaria. Lo studente risultato idoneo ma non beneficiario presso l'Ateneo di iscrizione, che in corso d'anno diventi beneficiario di borsa, non potrà rinunciarvi, ma dovrà restituire la borsa di studio già concessa ed erogata da Opera Universitaria;

Inoltre:

➤ non possono partecipare al bando emanato da Opera universitaria gli studenti e le studentesse iscritti/e in Atenei italiani:

- ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie;
- ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie

in quanto per essi sono previste specifiche borse di studio finanziate ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e s.m. erogate da Opera universitaria;

➤ possono partecipare al bando emanato da Opera universitaria gli studenti e le studentesse iscritti/e in Atenei italiani ad anni successivi al primo di corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico o iscritti a corsi di laurea magistrale solo se hanno presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento e sono risultati “non idonei” o “idonei non beneficiari” oppure che NON hanno presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento perché in possesso di valori ISEE/ISPE per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento;

➤ gli studenti e le studentesse iscritti/e ad un primo anno di laurea o laurea a ciclo unico possono partecipare al bando indipendentemente dal corso di iscrizione e dal possesso o meno dei requisiti necessari per presentare domanda nel proprio Ateneo o Ente per il diritto allo studio di riferimento.

2. REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA

Per l'accesso alla borsa di studio la condizione economica dello studente è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE).

La soglia ISEE ed ISPE di accesso ai benefici è la medesima di quella stabilita dalla Giunta provinciale nell'ambito degli indirizzi generali ad Opera universitaria per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario ed applicata da Opera per il medesimo anno accademico per l'accesso alle borse del diritto allo studio.

3. REQUISITI DI MERITO

Ai fini dell'erogazione della borsa di studio, gli studenti / le studentesse devono conseguire, entro i termini che saranno indicati nel bando, i crediti formativi minimi fissati dalle tabelle di seguito riportate. La borsa di studio può essere richiesta per gli anni della durata prevista dall'ordinamento didattico del corso, a partire dall'anno di prima immatricolazione. Sono esclusi i semestri aggiuntivi nonché l'utilizzo di crediti bonus per il raggiungimento del merito richiesto dal bando.

Tabella 1) – Corsi attivati sul territorio nazionale

	Crediti richiesti rispetto all'anno di prima immatricolazione per:		
	Laurea/diploma accademico di primo livello	Laurea magistrale/diploma accademico di secondo livello	Laurea magistrale a ciclo unico
2° ANNO	35	35	35

3° ANNO	85	-	85
4° ANNO	-	-	140
5° ANNO	-	-	195
Per lauree a ciclo unico con durata di sei anni			
6° ANNO	-	-	250

Tabella 2) – Corsi attivati all'estero

Requisito minimo di merito richiesto rispetto all'anno di prima immatricolazione per:			
2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO E SUCCESSIVI
50% dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno	Totale dei crediti del primo anno più 50% dei crediti del secondo anno	Totale dei crediti dei primi due anni più 50% dei crediti del terzo anno	Totale dei crediti degli anni precedenti più 50% dei crediti dell'ultimo anno
Nel caso in cui il merito sia determinato dalla sola frequenza, si richiede di documentare la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione al corso.			

Per non incorrere nella revoca della borsa di studio, gli studenti/studentesse iscritti al primo anno di corso devono conseguire, entro i termini indicati nel bando:

- almeno 20 crediti per i corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale;
- almeno 1/3 dei crediti richiesti dal piano di studi per il primo anno o la frequenza di almeno il 50% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione al corso presso Università o istituti di grado universitario con sede all'estero, nel caso in cui il merito sia determinato dalla sola frequenza.

Agli studenti/studentesse con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.

4. GRADUATORIA

Opera universitaria, raccolte le domande e valutata la loro ammissibilità, redige una graduatoria secondo l'ordine crescente del valore ISEE e concede il contributo secondo l'ordine di graduatoria nel limite delle risorse assegnate dalla Provincia a tal fine.

Le studentesse/gli studenti iscritti al "semestre filtro" ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 presso l'Università degli Studi di Trento o altro ateneo, per i quali alla data di approvazione della graduatoria non è stato ancora possibile verificare l'effettiva iscrizione ad un percorso di studi universitario, sono posti in posizione di riserva.

Coloro che dopo aver frequentato il "semestre filtro" decidono di immatricolarsi a Trento automaticamente decadono dalla graduatoria di questo specifico intervento. Coloro che invece decidono di immatricolarsi presso altro ateneo conservano l'ammissione alla graduatoria di questo specifico intervento. Per quest'ultimi, prima dell'erogazione della borsa di studio sarà verificato se

sono idonei beneficiari di borse di studio erogate dagli enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio.

Coloro che al termine del “semestre filtro” non risultano iscritti ad un percorso di studi universitario decadono dalla graduatoria.

5. ENTITÀ DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo della borsa varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare dello studente e della condizione abitativa dello studente (sede, pendolare o fuori sede in base alla sede del corso).

A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 i valori di riferimento per la determinazione della borsa di studio sono i medesimi di quelli stabiliti dalla Giunta provinciale nell'ambito degli indirizzi generali ad Opera universitaria per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario ed applicati da Opera universitaria per il medesimo anno accademico per la determinazione delle borse per il diritto allo studio da erogare agli studenti dell'Università degli studi di Trento, del Conservatorio F.A. Bonporti e di altri istituti universitari aventi sede nella provincia di Trento.

Non si applicano gli ulteriori incentivi previsti dalla Giunta provinciale nell'ambito degli indirizzi generali ad Opera universitaria per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. e per gli studenti/studentesse con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento per l'accesso alla borsa per il diritto allo studio.

Nel bando emanato da Opera universitaria sono stabilite puntualmente le modalità per la definizione della condizione abitativa dello studente.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

La procedura e le tempistiche per l'approvazione della graduatoria, la liquidazione delle borse di studio e la verifica dei requisiti richiesti sono definiti nel bando emanato da Opera universitaria.

7. TEMPISTICA PER L'ADOZIONE DEL BANDO

Ai fini di garantire uniformità di trattamento a tutti gli studenti iscritti al medesimo anno accademico, il bando deve prevedere come termine massimo per la raccolta delle domande il 31 dicembre di ogni anno.

Anche le studentesse/gli studenti iscritti al “semestre filtro” ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 presso l'Università degli Studi di Trento o altro ateneo devono presentare domanda di borsa di studio nei termini fissati dal bando.

8. RISORSE

La Provincia assegna annualmente le risorse per il finanziamento del bando e delle eventuali spese di diffusione.

Le risorse assegnate costituiscono il limite entro cui possono essere assegnate le borse agli studenti inseriti nella graduatoria.

Nel caso si rendano disponibili sul bilancio provinciale ulteriori risorse finanziarie e vi siano domande ammesse in graduatoria ma non finanziate, il budget inizialmente assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti della Giunta provinciale al fine di garantire l'erogazione del maggior numero di borse possibile.

Analogamente, il budget assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti qualora dal bilancio consuntivo annuale dell'ente risultino risorse non utilizzate rispetto a precedenti assegnazioni per il medesimo intervento.

Le risorse assegnate sono liquidate ad Opera Universitaria su presentazione di fabbisogno di cassa.

Opera universitaria deve dare specifica evidenza nel bilancio consuntivo annuale dell'attività svolta e degli oneri sostenuti per questo intervento, attraverso uno specifico prospetto riportante le entrate accertate e le spese sostenute. Le eventuali risorse non utilizzate possono essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi.

Inoltre, al fine di monitorare l'andamento dell'intervento e individuare eventuali azioni correttive e migliorative, Opera universitaria invia una volta all'anno (in concomitanza con la trasmissione del conto consuntivo) un prospetto riportante l'elenco degli studenti beneficiari anonimizzato, con indicazione dell'Università/Istituto di grado universitario, del percorso di studi, anno di frequenza, importo della borsa erogato.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente specificato con le presenti direttive, Opera Universitaria applicherà i principi ed i criteri utilizzati per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti all'Università di Trento, tenuto conto delle specificità di questo intervento.

Allegato 3)

Indirizzi generali e criteri per Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 23, comma 3ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (concessione di contributi per il sostegno agli studi post-diploma)

PREMESSE

Il comma 3 ter dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (avente per oggetto "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore"), introdotto dalla LP 21/2015 (legge di stabilità provinciale 2016) e modificato dall'art. 20 della LP 10/2022 (assestamento 2022) dispone: *"Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie. Per attuare gli strumenti previsti da questo comma la Giunta provinciale può avvalersi dell'Opera universitaria."*

Dall'anno accademico 2017/2018 è stato avviato l'intervento denominato inizialmente "contributo provinciale per piano di accumulo" con l'approvazione dei criteri generali e del primo bando per la concessione del contributo agli studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/2018 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1533 del 22 settembre 2017). In seguito, sono stati aggiornati i criteri e approvati i bandi per i relativi anni accademici.

In termini generali, l'intervento prevede l'erogazione di un contributo da parte della Provincia a favore delle famiglie che durante il percorso scolastico del proprio figlio/della propria figlia hanno accumulato un capitale destinato alla copertura delle spese per l'istruzione terziaria accademica e non accademica: sulla base di quanto risparmiato dalle famiglie e al verificarsi di determinate condizioni (economiche e di merito) viene erogato da parte della Provincia un sostegno economico integrativo a quanto accumulato.

L'obiettivo finale di questo intervento è quello di favorire una riflessione sul futuro dei ragazzi/delle ragazze già nei primi anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale e favorire la scelta di intraprendere un percorso di studi post-diploma avendo a disposizione un piccolo capitale (quanto risparmiato dalla famiglia) da cui attingere negli anni successivi, indipendentemente dal possesso al momento dell'iscrizione al percorso di formazione terziaria (accademica o non accademica) dei requisiti per accedere al contributo provinciale.

A seguito della modifica apportata dall'articolo 20 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 al comma 3 ter dell'articolo 23 della LP n. 9/1991, la Provincia può avvalersi di Opera universitaria per l'attuazione degli strumenti previsti dall'articolo in parola e quindi per la gestione del "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" a partire dai bandi relativi all'anno accademico 2022/2023.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1927 di data 28 ottobre 2022, come modificata con deliberazione n. 1977 di data 20 ottobre 2023, si è data attuazione a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente e precisamente è stato stabilito che:

- a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 Opera universitaria gestisce lo strumento denominato "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" sulla base dei criteri definiti dalla Provincia, approvando annualmente un bando per la concessione di un contributo agli studenti e alle studentesse che si iscrivono ad un percorso di formazione terziaria accademica o non accademica e che possiedono i requisiti definiti dai criteri provinciali;

- è rimasta in carico alla Provincia autonoma di Trento la gestione dei contributi per il sostegno agli studi post-diploma già concessi a valere sui precedenti anni accademici relativi ai Bandi per gli a.a. 2020/2021 e 2021/2022, gestione che si è conclusa nel corso dell'anno 2025.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 ter della l.p. 9/1191 sono di seguito specificati gli indirizzi generali e i criteri a cui deve attenersi l'Opera universitaria per la predisposizione del Bando per la concessione del "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.

1. DESTINATARI

Destinatari di questo specifico intervento sono gli studenti e le studentesse che:

- non hanno compiuto 22 anni di età al 1° gennaio dell'anno riportato nel bando di concorso;
- sono residenti anagraficamente in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del bando; per le studentesse/gli studenti che si iscrivono a percorsi di studio universitario presso atenei all'estero sarà verificato che l'eventuale iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) per trasferimento della residenza da un comune della provincia di Trento sia successiva all'iscrizione ai predetti corsi e che prima di tale iscrizione sia soddisfatto il requisito della residenza in provincia di Trento per almeno tre anni;
- sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria del secondo ciclo o della formazione professionale (o titolo equipollente se conseguito all'estero) oppure di altro idoneo titolo conseguito secondo la normativa vigente che consenta l'accesso alla formazione terziaria accademica e non accademica;
- sono iscritti all'anno accademico di riferimento a percorsi di studi presso università, istituti universitari o istituti superiori di grado universitario, istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), istituti dell'Alta Formazione Professionale o Istituti Tecnici Superiori, che rilasciano titoli aventi valore legale, in tutto il territorio nazionale o all'estero sia di natura pubblica che privata, per corsi di laurea di primo livello o a ciclo unico o per diplomi accademici o non accademici; per le studentesse/gli studenti iscritti al "semestre filtro" ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 presso l'Università degli Studi di Trento o altro ateneo, il requisito dell'iscrizione per la concessione del contributo sarà verificato a seguito dell'effettiva iscrizione;
- hanno effettuato un accumulo di capitale secondo le modalità di seguito specificate;
- sono in possesso dei requisiti di condizione economica e di merito di seguito specificati;
- non sono beneficiari di borse per lo studio universitario concesse da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni (pubblici o privati) anche esteri o da altre Strutture provinciali.

2. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI ACCUMULO FINANZIARIO

Al fine di accedere al beneficio economico, lo studente/la studentessa dovrà dimostrare che è stato effettuato durante il periodo scolastico antecedente l'immatricolazione un accumulo di capitale con le seguenti caratteristiche:

- a) l'intestatario, cointestatario o beneficiario deve essere lo studente / la studentessa
- b) lo strumento utilizzato, aperto presso qualsiasi istituto bancario, assicurativo, previdenziale territoriale o Poste Italiane, deve rientrare in una delle seguenti tipologie, tra le quali le famiglie possono scegliere liberamente sulla base delle proprie esigenze (modalità dei versamenti, propria propensione al rischio, ecc.):
 - conto corrente, dedicato esclusivamente per l'accumulo di capitale (non può essere utilizzato, quindi, per la gestione ordinaria di entrate e spese varie)
 - libretto di risparmio
 - piano di accumulo di capitale
 - polizza assicurativa

- fondo pensione (con posizione aperta a favore dello/la studente/studentessa): questo prodotto **non è più utilizzabile per i risparmi avviati a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021**, come stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020;

- c) i prodotti finanziari sopra elencati possono essere aperti il primo o il secondo o il terzo anno di frequenza della scuola superiore oppure possono essere utilizzati prodotti finanziari già attivati in precedenza purché l'intestatario, il cointestatario o il beneficiario sia lo studente; in quest'ultimo caso, verranno considerati utili solo i versamenti effettuati negli anni corrispondenti al percorso scolastico dello studente/della studentessa, come specificato nella successiva lettera g;
- d) in caso di sottoscrizione di polizze assicurative, lo studente deve risultare assicurato o beneficiario in caso vita. Non possono essere accettate polizze assicurative che prevedano lo studente beneficiario solo in caso di decesso del contraente;
- e) è opportuno che i versamenti effettuati riportino la causale "*Finanziamento studi universitari del figlio/a: nome e cognome*" ma l'assenza di tale causale non può essere motivo di esclusione;
- f) allo scadere del periodo di accumulo, il prodotto finanziario deve permettere il prelievo dell'intera somma versata dalle famiglie nel periodo di riferimento;
- g) il capitale può essere cumulato in 5, 4 o 3 anni continuativi iniziando rispettivamente nel primo, secondo o terzo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale articolata su cinque anni scolastici. L'importo da versare per ciascun anno scolastico di accumulo deve essere ricompreso tra i valori minimi e massimi di seguito indicati:

h)

Tabella n. 1

Periodo di accumulo	Min/anno	Max/anno	Totale complessivo
5 anni	€ 600	€ 1.200	min. € 3.000 – max. € 6.000
4 anni	€ 750	€ 1.500	min. € 3.000 – max. € 6.000
3 anni	€ 1.000	€ 2.000	min. € 3.000 – max. € 6.000

- h) per i percorsi di studio su quattro anni scolastici, autorizzati dal Ministero competente in materia di Istruzione scolastica, lo studente può accumulare in 4 o 3 anni, iniziando rispettivamente il primo o il secondo anno di frequenza, nel rispetto dei valori minimi e massimi fissati nella Tabella n. 1 di cui sopra;
- i) lo studente che ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 o ai sensi di altre specifiche disposizioni nazionali e/o provinciali, si diploma in Italia o all'Estero al termine del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado avendo iniziato un percorso quinquennale o al termine del quarto anno della formazione professionale avendo i requisiti per accedere ad un percorso universitario, nell'ultimo anno scolastico di accumulo dovrà versare un importo tale da consentire il raggiungimento di un accumulo complessivo pari ad almeno 3.000,00 euro e comunque non inferiore a 600 euro;
- j) i versamenti possono essere effettuati in una unica soluzione o frazionati durante l'anno scolastico;
- k) ai fini del calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente gli importi versati dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno scolastico del periodo di riferimento nei limiti minimi e massimi sopra indicati;
- l) nel calcolo dell'importo accumulato non vanno considerati gli eventuali interessi maturati né le spese di gestione dello strumento finanziario scelto;
- m) in caso di prodotti che permettano il prelievo di denaro, lo stesso è consentito per una sola volta all'anno e per una quota pari al 20% dell'accumulato nell'anno medesimo, fatto salvo quanto previsto dalla lettera n); l'importo deve essere reintegrato entro l'anno scolastico di riferimento (e quindi entro il 31/08). In casi eccezionali, determinati da errori effettuati dallo stesso istituto bancario/postale/assicurativo nei versamenti/prelievi, opportunamente dichiarati dal medesimo

ente, è possibile derogare a questo principio;

- n) le somme annualmente versate in eccedenza al minimo stabilito per ciascuna annualità o versate in precedenza all'avvio dell'accumulo possono essere liberamente prelevate;
- o) l'istituto bancario/postale/assicurativo all'atto della presentazione della domanda di contributo da parte dello studente deve dichiarare formalmente i movimenti contabili effettuati sui prodotti finanziari utilizzati per l'accumulo del capitale (dando evidenza dei versamenti, prelievi, spese di gestione, interessi maturati, ecc.), utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile da Opera; nei casi eccezionali in cui l'istituto non si rende disponibile alla compilazione della suddetta modulistica, Opera universitaria può accettare altra documentazione;
- p) il capitale accumulato potrà essere prelevato a partire dal primo settembre dell'anno di effettiva immatricolazione/iscrizione al primo anno dei percorsi post diploma;
- q) i versamenti possono essere sospesi nelle annualità in cui lo studente debba ripetere l'anno scolastico; gli eventuali versamenti effettuati in corrispondenza degli anni ripetuti, non saranno considerati ai fini del calcolo dell'accumulo complessivo.

Nell'applicazione dei principi sopra esposti si dovrà tener conto della varietà degli strumenti che possono essere utilizzati dalle famiglie e della difficoltà che in alcuni casi si possono riscontrare nella gestione delle modalità di risparmio.

3. REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economia del nucleo familiare di appartenenza dello studente / della studentessa è individuata sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario dell'anno di immatricolazione.

Tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta provinciale nell'ambito degli indirizzi generali ad Opera universitaria per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario possono presentare domanda gli studenti/le studentesse in possesso di ISEE compreso tra i seguenti limiti:

- ✓ maggiore di 26.000,00 (fatto salvo quando di seguito specificato)
- ✓ inferiore o uguale a 32.000,00

Possono presentare domanda anche gli studenti/le studentesse in possesso di ISEE uguale o inferiore a 26.000,00 e di un ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) maggiore di 52.000,00.

La condizione economica sarà verificata solo all'atto di presentazione della domanda di contributo e non viene più verificata per l'erogazione della seconda e terza rata del beneficio economico.

4. REQUISITI DI MERITO

Per la conservazione del beneficio (mantenimento della prima rata, erogazione della seconda o della terza annualità) lo studente / la studentessa deve conseguire nell'anno accademico di riferimento i livelli di merito di seguito specificati:

Tabella n. 2

	Immatricolazione anno accademico 202x/202x+1		
	a) Mantenimento 1^ annualità	b) Conferma 2^ annualità	c) Conferma 3^ annualità
Corsi di laurea/diplomi	20 crediti formativi	30 crediti formativi	80 crediti formativi

accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico in Italia	(CFU/CFA) al 10 agosto dell'a.a. di riferimento	(CFU/CFA) al 10 agosto dell'a.a. di riferimento	(CFU/CFA) al 10 agosto dell'a.a. di riferimento + 1
Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'Estero	1/3 dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno* OPPURE la frequenza di almeno il 30% del corso (in alternativa ai crediti formativi) al 30 settembre dell'a.a. di riferimento	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno* OPPURE (in alternativa ai crediti formativi) la frequenza di almeno il 75% del corso annuale al 30 settembre dell'a.a. di riferimento	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo* OPPURE (in alternativa ai crediti formativi) frequenza di almeno il 75% del corso annuale al 30 settembre dell'a.a. di riferimento + 1
	Per la verifica dei crediti formativi ottenuti <u>all'estero</u> , lo studente/studentessa dovrà presentare, in sede di dichiarazione per il secondo e terzo anno, un certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.		
Alta formazione professionale / Istituti tecnici superiori**	50% unità formative entro il 10 agosto dell'a.a. di riferimento	60% unità formative entro il 10 agosto dell'a.a. di riferimento	n.a.

* arrotondati per eccesso all'intero superiore

** Per l'accesso al contributo (richiesta seconda ed ultima annualità), ai soli studenti iscritti alla prima annualità dell'edizione ad ANNO SOLARE 2025-2026 (gennaio 2025 - dicembre 2026) del percorso di Alta formazione professionale è richiesto un merito di accesso pari al 60% unità formative del primo anno superate entro il 30 novembre 2025.

Note:

- lo studente /la studentessa che al termine del primo anno non ha conseguito i livelli di merito indicati deve restituire la prima rata del contributo;
- lo studente /la studentessa che al termine del primo anno non ha conseguito i livelli di merito indicati perde il diritto ad ottenere l'erogazione della seconda e terza annualità
- lo studente /la studentessa che al termine del secondo anno non ha conseguito i livelli di merito indicati perde il diritto ad ottenere l'erogazione della terza annualità

Agli studenti e alle studentesse con invalidità/disabilità verranno richiesti requisiti di merito ridotti sulla base dei criteri applicati da Opera universitaria per le borse per il diritto allo studio

5. GRADUATORIA

Opera universitaria, raccolte le domande e valutata la loro ammissibilità, redige una graduatoria secondo l'ordine crescente del valore ISEE e concede il contributo secondo l'ordine di graduatoria nel limite delle risorse assegnate dalla Provincia a tal fine.

Le studentesse/gli studenti iscritti al "semestre filtro" ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 presso l'Università degli Studi di Trento o altro ateneo, per i quali alla data di

approvazione della graduatoria non è stato ancora possibile verificare l'effettiva iscrizione ad un percorso di studi universitario, sono posti in posizione di riserva.

Coloro che al termine del "semestre filtro" non risultano iscritti ad un percorso di studi universitario decadono dalla graduatoria.

6. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE per il diritto allo studio;
- importo accumulato;
- condizione abitativa dello studente (in sede o fuori sede).

L'importo complessivo del contributo e il numero di annualità per l'erogazione è determinato, inoltre, in base alle annualità di frequenza del corso di studi e al tipo del diploma da conseguire (laurea triennale, diploma accademico di primo livello o diploma dell'Alta formazione professionale/Istituti tecnici superiori).

In allegato è riportata una tabella esemplificativa degli importi del contributo provinciale per fascia di valore dell'ISEE e del capitale accumulato.

Allo studente/alla studentessa in possesso di ISEE uguale o inferiore ad euro 26.000,00 e ISPE maggiore di euro 52.000,00 sarà concesso il contributo nell'importo assegnabile ai possessori di ISEE pari a 26.001,00 euro.

7. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato:

- in tre rate annuali per i corsi di laurea di primo livello/corsi di diploma accademico di primo livello o corsi di laurea magistrale a ciclo unico o corsi all'estero equipollenti
- in due rate annuali per i corsi dell'Alta Formazione Professionale o degli Istituti Tecnici Superiori e secondo le seguenti modalità:

- la prima annualità nell'anno di immatricolazione/iscrizione;
- le altre annualità negli anni successivi al primo in seguito al raggiungimento da parte dello studente / della studentessa dei livelli di merito di sopra specificati.

8. TEMPISTICA PER L'ADOZIONE DEL BANDO

Ai fini di garantire uniformità di trattamento a tutti gli studenti iscritti al medesimo anno accademico/anno formativo, il bando deve prevedere come termine massimo per la raccolta delle domande il 31 dicembre di ogni anno.

Anche le studentesse/gli studenti iscritti al "semestre filtro" ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 presso l'Università degli Studi di Trento o altro ateneo devono presentare domanda di borsa di studio nei termini fissati dal bando.

9. VARIE

- gli studenti che rinunciano agli studi dopo il primo anno e si immatricolano ad un nuovo corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea) possono richiedere il contributo per il sostegno agli studi universitari se hanno regolarizzato ogni pendenza con l'Ateneo/Istituto/Ente per il diritto allo studio di provenienza, hanno restituito ogni borsa o contributo percepito, nessun credito/esame superato nella precedente carriera è stato riconosciuto dal nuovo Ateneo/Istituto;

- Opera universitaria regola nei propri bandi, sulla base dei criteri normalmente utilizzati per le borse del diritto di studio (fatto salvo eventuali nuove direttive da parte della Provincia) le modalità operative da adottare al verificarsi dei seguenti eventi:
 - i trasferimenti di corso e/o Ateneo/Istituzione,
 - le variazioni inerenti la condizione abitativa (in sede/fuori sede),
 - le sospensioni di carriera;
- eventuali documentate situazioni oggettive di particolare gravità, che impediscono il raggiungimento dei requisiti di merito (relative a gravi motivi di salute o organizzazione didattica) e che richiedono una deroga ai criteri di merito, saranno valutate da una commissione composta dal direttore di Opera universitaria o suo delegato, dal dirigente del Servizio provinciale competente o suo delegato, da un funzionario del Servizio provinciale competente;
- lo studente ha la possibilità di immatricolarsi entro un anno accademico dall'ottenimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado / formazione professionale (anno sabbatico); in tal caso il capitale accumulato potrà essere prelevato solo a partire dal primo settembre dell'anno di effettiva immatricolazione/iscrizione al primo anno dei percorsi post diploma; gli eventuali versamenti effettuati oltre il termine del periodo scolastico non saranno considerati per la determinazione del contributo;
- lo studente immatricolato nell'anno conseguente all'ottenimento del diploma del secondo ciclo potrà presentare domanda di contributo il primo o al massimo il secondo anno di frequenza del corso di formazione terziaria. Nel caso di presentazione della domanda al secondo anno saranno assegnate solamente le rate residue del contributo in base alla durata per percorso di studi considerando il limite massimo di tre anni;
- la misura non si applica ai corsi di laurea specialistica e ai dottorati;
- la misura non si applica agli studenti part-time;
- lo studente è fuori sede se iscritto in atenei fuori Provincia o all'estero e ha un contratto a titolo oneroso nei pressi della sede del corso o se iscritto all'Ateneo trentino, secondo la definizione normalmente utilizzata da Opera universitaria;
- lo studente pendolare viene equiparato a quello in sede;
- il valore ISEE per l'accesso al beneficio può essere periodicamente aggiornato con provvedimento della Giunta provinciale, in relazione al valore ISEE utilizzato per il riconoscimento delle borse del diritto allo studio.

10. RISORSE

La Provincia assegna annualmente le risorse per il finanziamento del bando e delle eventuali spese di diffusione.

Le risorse assegnate costituiscono il limite entro il quale possono essere assegnati i contributi agli studenti inseriti nella graduatoria.

Nel caso si rendano disponibili sul bilancio provinciale ulteriori risorse finanziarie e vi siano domande ammesse in graduatoria ma non finanziate, il budget inizialmente assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti della Giunta provinciale al fine di garantire l'erogazione del maggior numero di contributi possibile.

Analogamente, il budget assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti qualora dal bilancio consuntivo annuale dell'ente risultino risorse non utilizzate rispetto a precedenti assegnazioni per il medesimo intervento.

Le risorse assegnate sono liquidate ad Opera Universitaria su presentazione di fabbisogno di cassa.

Opera universitaria deve dare specifica evidenza nel bilancio consuntivo annuale dell'attività svolta e degli oneri sostenuti per questo intervento, attraverso uno specifico prospetto riportante le entrate

accertate e le spese sostenute. Le eventuali risorse non utilizzate possono essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi.

Inoltre, al fine di monitorare l'andamento dell'intervento e individuare eventuali azioni correttive e migliorative, Opera Universitaria invia una volta all'anno (in concomitanza con la trasmissione del conto consuntivo) un quadro anonimizzato delle domande presentate, delle domande accolte (con indicazione dell'Università/Istituto frequentato, anno di frequenza, importo del contributo erogato), principali problematiche individuate, con evidenza delle cause di esclusione e/o restituzione dell'importo.

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente specificato con le presenti direttive e per quanto possibile data la specificità di questo strumento, Opera universitaria applicherà i principi ed i criteri utilizzati per l'erogazione delle borse di studio agli studenti iscritti all'Università di Trento.

Allegato 1 – Tabella esemplificativa importi contributo provinciale per fascia di valore ISEE a decorrere dall'a.a. 2025/2026

Indicatore economico ISEE	Tipologia studente	Importo min/max complessivo dell'accumulo	Importo annuale integrazione provinciale
€ 26.001,00	fuori sede	€ 3.000	€ 920
		€ 6.000	€ 1.840
	In sede	€ 3.000	€ 460
		€ 6.000	€ 920
€ 27.000,00	fuori sede	€ 3.000	€ 815
		€ 6.000	€ 1.630
	In sede	€ 3.000	€ 390
		€ 6.000	€ 780
€ 28.000,00	fuori sede	€ 3.000	€ 705
		€ 6.000	€ 1.410
	In sede	€ 3.000	€ 320
		€ 6.000	€ 640
da € 29.000,00 a € 32.000,00	fuori sede	€ 3.000	€ 600
		€ 6.000	€ 1.200
	In sede	€ 3.000	€ 250
		€ 6.000	€ 500